



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:

società Gelfit s.r.l. in A.T.I. con la società Bartolini s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Frontoni, in Roma, via Dardanelli n. 13;

contro

Comune di Ladispoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Paggi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dimitri Goggiamani, in Roma, via Trionfale n. 7032;

nei confronti di

società Ciaccia Appalti s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano e Alessandro Vinci Orlando, con domicilio eletto presso lo studio

dell'avv. Raffaele Izzo, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
società Icor 80 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., non costituito
in giudizio;

per l'annullamento

di tutti i verbali della commissione aggiudicatrice del Comune di
Ladispoli relativi alla procedura di gara avente ad oggetto l'appalto per
l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di un
campo di calcio in località Campi di Vaccina - I stralcio;

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove intervenuto;

del provvedimento di nomina della commissione di gara;

nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso e
conseguenziale;

e con il ricorso incidentale

dei medesimi provvedimenti di gara ai fini dell'inammissibilità del
ricorso principale;

e con il primo ricorso per motivi aggiunti

del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

della d.d. n. 658 del 15.12.2010 di approvazione del progetto
esecutivo;

del contratto di appalto stipulato in data 20.12.2010;

della d.d. n. 1 dell'1.3.2011 di approvazione del progetto esecutivo;

nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e
conseguenziale;

con il secondo ricorso per motivi aggiunti
del contratto di appalto stipulato in data 20.12.2010;
della d.d. n. 296 del 15.6.2010 di affidamento dell'incarico per
l'adeguamento del progetto definitivo I° stralcio;
della d.d. n. 381 del 17.7.2010 di indizione della gara ed approvazione
del bando di gara; del bando di gara e del disciplinare;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e
conseguenziale;

e per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale ed i ricorsi per
motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ladispoli e della
società Ciaccia Appalti s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il cons.
Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Ladispoli ha indetto, con la d.d. n. 381 del 16.7.2010,
una gara pubblica con procedura aperta secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto

integrato per la progettazione e la realizzazione del campo di calcio principale (all'interno di una struttura sportiva), in località Campi di Vaccina - I° stralcio- per un importo complessivo a base di asta di euro 1.596.637,31.

Nella graduatoria finale l'impresa Ciaccia Appalti s.r.l. (d'ora in poi soltanto Ciaccia) è risultata prima classificata, l'impresa Icor 80 s.r.l. seconda classificata e la società Gelfit s.r.l. (d'ora in poi soltanto Gelfit) terza classificata.

Con la determinazione dirigenziale n. 521 del 15.10.2011 la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla impresa Ciaccia Appalti s.r.l. e con la d.d. n. 554 del 5.11.2010 è stata approvata la graduatoria definitiva di gara.

In data 20.12.2010 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la Ciaccia e in data 23.12.2010 è stato redatto il verbale di inizio dei lavori e consegna delle aree; quindi, con la d.d. n. 69 dell'1.3.2011, è stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla Ciaccia.

Con il ricorso in trattazione la società Gelfit ha impugnato tutti gli atti della procedura di gara, compresa l'eventuale aggiudicazione definitiva intervenuta nelle more nonché il contratto di appalto eventualmente stipulato, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione della *lex specialis* di gara e della *par condicio* tra i partecipanti alla gara e per travisamento dei fatti ed arbitrarietà.

Alcune delle asserite “*soluzioni tecniche migliorative*” rispetto al progetto

posto a base di gara, proposte da parte della prima e della seconda classificata, - che rappresentano uno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed a cui è attribuibile, a norma del bando di gara, un punteggio massimo di 50/100 punti-, costituirebbero varianti progettuali sostanziali, idonee a tradursi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.

Le dette asserite soluzioni in contestazione sono, in particolare, come puntualmente indicate in ricorso, per la Ciaccia, un secondo campo di calcio, completo di illuminazione, un campo di allenamento supplementare con manto erboso ed un periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti e tre i campi per tre anni e senza costi aggiuntivi; per la Icor 80 s.r.l. , invece, la realizzazione di un secondo campo di calcio con finitura in pozzolana e recinzione di tutto il perimetro.

Per le dette soluzioni la Ciaccia e la Icor 80 s.r.l. hanno conseguito rispettivamente il punteggio di 38/100 e 33/100; la ricorrente invece di soli 23/100.

2- Violazione dell'articolo 3 della l. n. 241 del 1990 e dell'allegato B del d.P.R. n. 554 del 1999 ed eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione.

Dalla lettura dei verbali di gara non sarebbe dato di evincere quale criterio sia stato effettivamente seguito da parte della commissione di gara ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che, secondo la *lex specialis* di gara sarebbe dovuto avvenire secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B del d.P.R. n.

554 del 1999.

Inoltre non sarebbe stato indicato da parte della commissione il punteggio attribuito per singola voce da parte di ciascun commissario e nemmeno sarebbe stata individuata la relativa sottesa motivazione, essendosi, invece, limitati ad indicare, esclusivamente, il punteggio medio conseguito.

Di contro non sarebbero state valutate alcune delle soluzioni tecniche migliorative proposte da parte della ricorrente, quali il ricorso alla prefabbricazione e la predisposizione del fotovoltaico.

3- Violazione dell'articolo 84, comma 4, del D. lgs. n. 163 del 2006 ed incompetenza.

L'architetto Ionta, nominato da parte dell'amministrazione comunale come presidente della commissione di gara con la d.d. n. 1705/2010, ricadrebbe nella situazione di incompatibilità di cui al richiamato articolo 84, comma 4, del codice appalti in quanto sarebbe titolare di un incarico di consulenza presso il comune stesso, avente ad oggetto proprio la predisposizione di contratti e di bandi di gara.

Ha concluso, quindi, con la richiesta del risarcimento dei danni conseguente all'illegittimità dei provvedimenti impugnati attraverso, in via principale, la reintegrazione in forma specifica.

La Ciaccia si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 7.3.2011.

Il Comune di Ladispoli si è costituito in giudizio con la memoria dell'11.3.2011, con la quale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Con l'atto notificato in data 11.3.2001 e depositato in data 14.3.2011, la Ciaccia ha contestualmente proposto ricorso incidentale e ha argomentatamente dedotto, a sua volta, l'infondatezza nel merito del ricorso.

In particolare, con il ricorso incidentale, ha dedotto, da un lato, che, poiché l'eventuale qualificazione delle indicate soluzioni tecniche migliorative in termini di varianti sostanziali inammissibili avrebbe come conseguenza esclusivamente la espunzione delle stesse dalla offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, e non invece l'esclusione dalla partecipazione alla gara dell'aggiudicataria e della seconda classificata, la ricorrente sarebbe stata onerata all'allegazione della cd. prova di resistenza, al fine di dimostrare che avrebbe conseguito un punteggio tale da consentirle di classificarsi nella prima posizione della graduatoria definitiva con la conseguente aggiudicazione della gara e, dall'altro, che la stessa ricorrente avrebbe espressamente proposto nella propria offerta tecnica soluzioni tecniche migliorative sostanzialmente analoghe a quelle indicate in ricorso con riferimento alla prima ed alla seconda classificata (ossia il secondo spogliatoio, a sua volta oggetto del secondo stralcio funzionale, allo stato non ancora bandito da parte della stazione appaltante).

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28.3.2011 e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato gli atti adottati da parte dell'amministrazione comunale successivamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e dei quali ha

dichiaratamente avuto cognizione a seguito del deposito documentale dell'amministrazione stessa e della controinteressata, ossia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, della d.d. n. 658 del 15.12.2010 di approvazione del progetto esecutivo, del contratto di appalto stipulato in data 20.12.2010 e della d.d. n. 1 dell'1.3.2011 di approvazione del progetto esecutivo, deducendone l'illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo nonché per la violazione e falsa applicazione degli articoli 11, comma 10 e 10 ter, e 79, comma 5, del codice appalti e per eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità, in quanto la stazione appaltante avrebbe stipulato il contratto senza avere previamente provveduto alla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva nei termini di legge.

Ha concluso, quindi, per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123 c.p.a..

Con la memoria del 31.3.2011 la ricorrente, dopo avere dedotto la tardività del ricorso incidentale ai sensi dell'articolo 120 c.p.a., vi ha controdedotto ed ha più articolatamente dedotto in ordine al primo motivo di censura alla luce delle deduzioni delle parti.

Con l'ordinanza n. 1230/2011 del 7.4.2011 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8.4.2011 e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato il contratto di appalto stipulato in data 20.12.2010, la d.d. n. 296 del 15.6.2010 di affidamento dell'incarico per l'adeguamento del progetto

definitivo I° stralcio- nonché della d.d. n. 381 del 17.7.2010 di indizione della gara ed approvazione del bando di gara, deducendone ulteriormente l'illegittimità per violazione e falsa dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 163 del 2006, della l. n. 241 del 1990 e del D. Lgs. n. 267 del 2000 e per eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità, in quanto il progetto definitivo del primo stralcio funzionale, come adeguato dall'arch. De Luca, cui l'incarico è stato conferito con la d.d. del 15.6.2010, non sarebbe mai stato approvato e, pertanto, di conseguenza, l'amministrazione non avrebbe potuto legittimamente bandire la gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato relativo al detto progetto definitivo.

La ricorrente, con la memoria conclusionale del 29.12.2011 ha ribadito tutte le proprie difese, insistendo per l'accoglimento del ricorso principale e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Con l'ultima memoria del 4.1.2012 la Ciaccia, dopo avere ripercorso la vicenda, ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18.1.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati di causa come da separato verbale di causa.

DIRITTO

1- Si ritiene di dovere prescindere dall'esame del ricorso incidentale (e pertanto, conseguentemente, anche dell'eccezione di tardività dello stesso) atteso che il ricorso principale è infondato nel merito e va respinto per le considerazioni che seguono.

2- Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che alcune delle

asserite “*soluzioni tecniche migliorative*” rispetto al progetto posto a base di gara, proposte da parte della prima e della seconda classificata,- che costituiscono uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed a cui è attribuibile, a norma del bando di gara, un punteggio massimo di 50/100 punti-, costituirebbero varianti progettuali sostanziali, idonee a tradursi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto.

Premesso che la valutazione al riguardo da parte della commissione di gara impinge nella discrezionalità tecnica, tuttavia, dall’esame delle tavole allegate agli elaborati relativi al progetto posto a base di gara, e, in particolare, dalla tavola 05, emerge come il progetto dell’impianto sportivo, considerato nel suo complesso, come approvato da parte dell’amministrazione comunale, aveva ad oggetto tre campi sportivi, indicati come realizzabili in due (o tre) stralci; con il bando di cui trattasi l’amministrazione ha posto in gara il primo stralcio funzionale, avente ad oggetto il campo principale e l’aggiudicataria ha offerto la realizzazione, aggiuntiva rispetto il bando, tra l’altro, per quanto interessa nello specifico in questa sede, del secondo campo sportivo che, pertanto, per quanto in precedenza rilevato, non rappresenta qualcosa di avulso rispetto al detto progetto generale bensì un elemento costruttivo già contenuto nello stesso e, dunque, funzionale ed attinente all’oggetto di gara.

Sostanzialmente si tratta di una miglioria che rappresenta un ulteriore stralcio a completamento dell’opera complessivamente progettata.

La “*idoneità delle soluzioni tecniche al progetto definitivo*”, richiesta in sede di bando di gara, nel caso di specie è, pertanto, sussistente *per tabulas*.

Sebbene le medesime considerazioni non possano essere svolte anche con riferimento alla ulteriore soluzione migliorativa proposta da parte dell'aggiudicataria, e in contestazione, consistente nel secondo campo (di allenamento), non previsto nel progetto definitivo, tuttavia, si ritiene che, comunque, anche nel predetto caso, non possa fondatamente sostenersi che trattasi di una variante sostanziale del progetto; ed infatti il progetto, considerato nella sua interezza, concerne la realizzazione di un complesso sportivo strutturalmente articolato, di tal che la realizzazione di un ulteriore campo, nello specifico di un campo di allenamento, non può ritenersi estraneo alla tipologia della struttura né in grado di snaturare l'opera stessa o di comportare l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste, bensì, invece, esclusivamente complementare ed integrativo della stessa.

Ne consegue che le dette indicate soluzioni migliorative non avrebbero potuto far conseguire la necessaria esclusione dell'aggiudicataria dalla gara di cui trattasi.

Pertanto si ritiene che, se anche si fosse ritenuto in senso contrario, comunque, ne sarebbe dovuto conseguire esclusivamente l'espunzione dalle rispettive offerte tecniche delle soluzioni migliorative ritenute inammissibili e non invece l'esclusione dell'intera offerta tecnica proposta, con la conseguenza che la ricorrente, in tal caso, sarebbe stata onerata della prova che la stessa avrebbe conseguentemente conseguito un punteggio tale da consentirle di collocarsi al primo posto della graduatoria finale ai fini

dell'aggiudicazione della gara di cui trattasi.

Le suddette proposte migliorative consentono, peraltro, all'amministrazione, da un lato, di ottenere subito il completamento dell'intero complesso sportivo progettato e, dall'alto, di ottenere un rilevante risparmio di spesa per la stessa ai fini della realizzazione della complessiva struttura di cui trattasi.

E le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all'ulteriore soluzione migliorativa offerta dall'aggiudicataria e consistenza nella manutenzione gratuita del manto erboso di entrambi i campi per un triennio.

Peraltro le dette valutazioni erano già state svolte da parte della stessa aggiudicataria nelle relazioni giustificative e nelle schede tecniche relative alle soluzioni tecniche migliorative allegate all'offerta tecnica, presentata ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi.

E, soltanto con la memoria del marzo 2011, non notificata, la ricorrente ha dedotto che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata non solo inammissibile, ma anche condizionata alla successiva spesa per la realizzazione funzionale delle parti di opera mancanti e, quindi, a costi aggiuntivi, che, invece, erano espressamente esclusi dalla *lex specialis* di gara.

Le medesime considerazioni valgono, ovviamente, anche con riferimento alle soluzioni migliorative proposte da parte della seconda classificata e cui si riferisce la censura in oggetto nello specifico.

3- Con il secondo motivo di gara la ricorrente ha dedotto, da un lato, che, dalla lettura dei verbali di gara, non sarebbe dato di evincere

quale criterio sia stato effettivamente seguito da parte della commissione di gara ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che, secondo la *lex specialis* di gara sarebbe dovuto avvenire secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B del d.P.R. n. 554 del 1999 e non sarebbe nemmeno stato indicato il punteggio attribuito per singola voce da parte di ciascun commissario né sarebbe stata individuata la relativa motivazione, essendosi limitati ad indicare esclusivamente il punteggio medio ottenuto e, dall'altro, non sarebbero state valutate alcune delle soluzioni tecniche migliorative proposte da parte della ricorrente, quali il ricorso alla prefabbricazione e la predisposizione del fotovoltaico.

Quanto al primo profilo, dalla lettura dei verbali di gara relativa alle sedute riservate nelle quali è avvenuta la valutazione delle offerte economiche, emerge testualmente che *“ogni commissario ha proceduto all'assegnazione del punteggio in valore assoluto secondo le indicazioni del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto pervenendo così ai seguenti punteggi medi”*.

Inoltre non appare corretto ritenere che la mancata esteriorizzazione nei verbali di gara dei voti dati da parte di ciascun componente della commissione comporti perciò solo che la detta ineludibile fase sia stata concretamente obliterata da parte della stessa, considerato anche che, comunque, il voto reso da parte di ciascun componente è destinato a dissolversi nella sommatoria dei punteggi finali dei quali è stato dato atto compiutamente nei verbali di gara, atteso che il

giudizio finale deve essere il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri della commissione.

Infine nel verbale della terza seduta riservata di gara la commissione ha dato atto con apposita relazione della ritenuta superiorità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria sulla base delle singole soluzioni proposte da parte della stessa.

Quanto al secondo profilo, con il quale è stato dedotto che non sarebbero state valutate alcune delle soluzioni tecniche migliorative proposte da parte della ricorrente, e, in particolare, il ricorso alla prefabbricazione delle strutture di tribuna e spogliatoi e la predisposizione per l'impianto fotovoltaico da installare sulla copertura della tribuna, si rileva che:

- dalla copia dell'offerta tecnica della ricorrente (peraltro depositata soltanto da parte della controinteressata) le due soluzioni tecniche di cui trattasi sono puntualmente indicate rispettivamente al n. 1 delle *“migliorie di carattere strutturale-architettonico”* e al n. 6 delle *“migliorie di carattere impiantistico”*;
- dai verbali di gara e, in particolare, dal verbale della prima seduta riservata del 14.9.2010, emerge come tra le soluzioni tecniche migliorative proposte da parte della ricorrente e tenute in considerazione dalla commissione non siano state puntualmente indicate quelle in contestazione.

Premesso che, quanto alla prima soluzione, si tratta esclusivamente della tecnica di realizzazione delle tribune e degli spogliatoi (cui è

stata data enfasi soltanto negli scritti difensivi successi al ricorso introduttivo) e non si tratta, quanto alla seconda soluzione, della fornitura completa dell'impianto fotovoltaico ma soltanto di una parte dell'opera stessa, dalla comparazione delle dette soluzioni, come proposte da parte della ricorrente e della controinteressata, e, sulla base del punteggio attribuito per la suddetta voce (alla Gelfit di n. 21 punti ed alla Ciaccia di n. 38 punti) nonché sulla base del punteggio complessivo attribuito nella graduatoria definitiva (alla Gelfit di n. 46,83 punti ed alla Ciaccia di n. 60,48 punti), consegue che la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare come la detta omissione abbia influito, in termini di punteggio, su quello complessivamente attribuito alla stessa.

Attesa la differenza di punteggio complessivo di quasi 13 punti appare, infatti, improbabile, alla luce delle soluzioni offerte dalla controinteressata, che il detto punteggio sarebbe potuto essere attribuito alla ricorrente per le due indicate soluzioni migliorative, anche alla luce del punteggio attribuito per il suddetto criterio di valutazione a quest'ultima con riferimento alle soluzioni in concreto prese in considerazione.

4-Infine altrettanto infondato è l'ultimo motivo di censura con il quale è stata dedotta la violazione del comma 4 dell'articolo 84 del codice appalti in quanto l'architetto Ionta, presidente della commissione di gara si troverebbe nell'indicata condizione di incompatibilità in quanto titolare di un incarico di consulenza con il comune avente ad oggetto la redazione dei contratti e dei bandi di

gara.

La norma invocata dispone testualmente che “*I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*”.

E' evidente l'inapplicabilità della detta disposizione normativa al caso di specie, atteso che l'architetto Ionta, cui si riferisce puntualmente la ricorrente, è appunto il presidente della commissione e non invece uno dei componenti della stessa.

5- Altrettanto infondato, per le medesime considerazioni, è il primo ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui è stata dedotta l'illegittimità in via derivata.

Per quanto attiene, invece, l'ulteriore nuovo motivo di censura con lo stesso dedotto, deve rilevarsi come lo stesso sia infondato nel merito in quanto, per giurisprudenza pacifica sul punto, l'omissione di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ex art. 79, comma 5, del codice dei contratti, che impone che l'avvenuta aggiudicazione definitiva sia comunicata al secondo classificato entro un termine non superiore a cinque giorni, non incide sulla legittimità dell'aggiudicazione ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l'impugnazione anche in ragione della natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 79 ultimo comma (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 dicembre 2010 , n. 35031; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 marzo 2011 , n. 1441; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 aprile 2010 , n. 539) e la violazione della clausola di *stand still*, di cui all'articolo 11,

comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, conseguenti a una illegittima aggiudicazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 aprile 2011, n. 3169).

6- Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, con lo stesso è stato dedotto una sola nuova censura, secondo cui il progetto definitivo del primo stralcio funzionale di cui trattasi, come adeguato dall'arch. De Luca, cui l'incarico è stato conferito dall'amministrazione comunale con la d.d. del 15.6.2010, non sarebbe mai stato formalmente approvato da parte della stessa e, pertanto, di conseguenza, l'amministrazione non avrebbe potuto bandire la gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato relativo al detto progetto definitivo.

Il predetto motivo è infondato nel merito in quanto con lo stesso, sostanzialmente, la ricorrente lamenta la mancata approvazione non del progetto definitivo relativo allo stralcio in oggetto, bensì la mancata approvazione dell'adeguamento del progetto definitivo successivamente disposto, senza, tuttavia, dare conto della natura degli adeguamenti autorizzati ed evidenziare, in alcun modo, se il detto adeguamento abbia comportato varianti sostanziali al progetto definitivo originariamente approvato che avrebbero richiesto una autonoma e separata approvazione, atteso che non ogni adeguamento del progetto definitivo approvato deve essere oggetto, di per se solo,

della detta separata approvazione.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

Altrettanto infondata è conseguentemente, attesa la predetta infondatezza nel merito, la connessa richiesta risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune e della società contro interessata delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)